

Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Modifica del 26 settembre 2008

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 gennaio 1961¹ sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

Art. 1^{bis} Aliquota dei contributi

¹ Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS² i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso del contributo in percentuale del reddito
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
9 200	16 000	0,754
16 000	20 300	0,772
20 300	22 600	0,790
22 600	24 900	0,808
24 900	27 200	0,826
27 200	29 500	0,844
29 500	31 800	0,879
31 800	34 100	0,915
34 100	36 400	0,951
36 400	38 700	0,987
38 700	41 000	1,023
41 000	43 300	1,059
43 300	45 600	1,113
45 600	47 900	1,167
47 900	50 200	1,221
50 200	52 500	1,274
52 500	54 800	1,328

² Le persone che non esercitano un'attività lucrativa versano un contributo da 64 a 1400 franchi annui. Gli articoli 28–30 OAVS si applicano per analogia.

¹ RS 831.201
² RS 831.101

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

26 settembre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova